



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [redacted] proposto da:

[redacted]
[redacted]
[redacted] rappresentati e difesi
dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso l'avv.
Angelo Fiore Tartaglia in Roma, viale delle Medaglie d'Oro n. 266;

contro

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Ministero
dell'economia e delle finanze, rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;

Corpo Forestale dello Stato;

per la revocazione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO SEZ. III n. [REDACTED], resa tra le parti, concernente diniego riconoscimento maggiorazione indennità di aeronavigazione e volo

Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Tartaglia e dello Stato Tito Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il signor [REDACTED] e gli altri menzionati in epigrafe, appartenenti al Corpo forestale dello Stato, impugnavano davanti al TAR per il Lazio, sede di Roma, i provvedimenti in data 13 febbraio 2003 del Ministero delle politiche agricole e forestali di diniego della maggiorazione dell'indennità di aeronavigazione e volo ed ogni altra indennità o emolumento connesso in attuazione dell'art. 5, co. 2, del d.P.R. n. 394 del 1995 e dell'art. 11 del d.P.R. n. 395 del 1995. Con sentenza 18 aprile [REDACTED] della sezione II *ter* il ricorso era accolto.

I Ministeri delle politiche agricole e forestali e dell'economia e delle

finanze appellavano la pronuncia.

L'appello, registrato al n. [REDACTED], è stato accolto con sentenza 15 ottobre [REDACTED] di questa sezione III del Consiglio di Stato.

Con atto notificato il [REDACTED] ed il [REDACTED] marzo [REDACTED] i predetti hanno chiesto la revocazione di quest'ultima pronuncia ai sensi dell'art. 395, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. per i seguenti motivi:

1.- Errore di fatto risultante dagli atti del giudizio.

L'errore di fatto revocatorio, dovuto a mera svista di carattere materiale, consiste nell'aver la sentenza pronunciato su un atto di appello mai notificato alla parte appellata, quindi inammissibile.

Difatti l'atto di appello risulta inoltrato per la notifica presso il vecchio studio legale del difensore.

Tale errore ha comportato la mancata ricezione dell'avviso d'udienza, con conseguenti gravi carenze procedurali/processuali che hanno determinato la compromissione del diritto di difesa.

2.- Acquisizione di documenti nuovi comprovanti la richiesta di rinuncia al ricorso formulata dall'Amministrazione all'Avvocatura generale dello Stato a seguito dell'intervenuto accordo transattivo stipulato tra le parti.

A seguito dell'accesso documentale al fascicolo effettuato il 7 gennaio [REDACTED], i ricorrenti hanno richiesto l'atto prot. n. 6544 con cui il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Corpo forestale dello Stato comunicava all'Avvocatura generale dello Stato di aver dato seguito all'allegato accordo transattivo stipulato nel

luglio [redacted] tra i ricorrenti e l'Amministrazione. Inoltre con atto depositato in giudizio il 7 giugno [redacted] lo stesso Ministero pregava l'Avvocatura generale dello Stato di "voler formalizzare la rinuncia ai ricorsi in argomento (...) stante l'avvenuta transazione delle controversie da codesta Avvocatura medesima ratificata". Attraverso l'accesso, i ricorrenti hanno avuto contezza di detti documenti, che non avrebbero potuto produrre precedentemente, i quali dimostrano come l'Avvocatura dello Stato non avrebbe dovuto proporre l'appello ovvero avrebbe dovuto rinunciarvi.

Nell'interesse dei Ministeri predetti l'Avvocatura generale dello Stato si è costituita in giudizio e, rimessasi alla prudente valutazione del Collegio, ha chiesto disporsi la compensazione delle spese, trattandosi di errore scusabile in cui sono incorsi tutti i soggetti processuali.

Ciò posto, la Sezione ricorda che, per pacifica e consolidata giurisprudenza, l'errore di fatto revocatorio di cui all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., consiste in un errore di percezione, o in una mera svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile e tale da aver indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti invece in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni

dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio e che acquisti essenziale e decisivo rilievo ai fini della decisione, nel senso che deve sussistere un rapporto di causalità necessaria fra l'erronea supposizione e la pronuncia in concreto resa dal giudice di merito, tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa (cfr., tra le tante, Cons. St., Sez. VI, 24 settembre 2013 n. 4712, nonché Cass. civ., 29 ottobre 2010 n. 22171 e 5 ottobre 2007 n. 20917, ivi citt.).

Nella specie, non è dubbio che ricorra tale tipo di errore.

Il giudice, infatti, non si è avveduto che l'appello non era stato notificato agli appellati. Le notificazioni erano dirette ai medesimi appellati nel domicilio eletto presso l'avv. Angelo Fiore Tartaglia in Roma, via Alfredo Serranti n. 49, domicilio eletto risultante dalla sentenza appellata. Come risulta dalle relative relate, l'ufficiale giudiziario non ha portato a buon fine le medesime notificazioni, attestando "non potuto notificare in quanto domiciliatario trasferito in V.le Medaglie D'Oro 266". Né, fino al passaggio in decisione della causa, parte appellante ha provveduto al loro rinnovo presso il nuovo domicilio del difensore, ancorché precisamente individuato dallo stesso ufficiale giudiziario e risultante, peraltro, sia dall'apposita comunicazione di variazione depositata il 3 marzo [redacted] che dal "dettaglio" del ricorso di primo grado.

Si tratta, all'evidenza, di una errata percezione da parte del giudice

della realtà materiale, cadente su un punto incontroverso, pregiudiziale e dirimente della controversia, risultante dagli atti di causa, non oggetto di pronuncia ed immediatamente percepibile, in assenza della quale la decisione si sarebbe arrestata alla constatazione della mancata instaurazione del contraddittorio con almeno una delle parti interessate a contraddire e, quindi, dell'inammissibilità dell'appello dei Ministeri delle politiche agricole e forestali e dell'economia e delle finanze (cfr., in tal senso ed ai fini dell'ammissibilità dell'appello in base alla normativa di cui agli artt. 36 del t.u. 26 giugno 1924 n. 1054, 7 e 15 del r.d. 17 agosto 1907 n. 642, previgente al codice del processo amministrativo, Cons. St., Ad. plen., 28 ottobre 1980 n. 39 e 14 novembre 1980 n. 50).

Pertanto, assorbito ogni altro profilo, in fase rescindente la sentenza impugnata dev'essere annullata e, in fase rescissoria, l'appello dev'essere dichiarato inammissibile.

Quanto alle spese di giudizio, si ravvisano ragioni affinché ne possa essere disposta la compensazione, tenuto conto del fatto che il nuovo domicilio non era indicato nella sentenza di primo grado, anche se, come detto, comunicato dal difensore alla Segreteria del primo giudice e risultante dal "dettaglio" del ricorso, senza, però, che il medesimo difensore abbia chiesto la correzione della stessa sentenza per errore materiale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, accoglie il medesimo ricorso per revocazione e, per l'effetto, annulla la sentenza 15 ottobre [REDACTED] n. [REDACTED] della Sezione e dichiara inammissibile l'appello n.r.g. 1870 del [REDACTED].
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] [REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE